



**Legge 4 luglio 2024, n. 95 art. 4, comma 7 bis.
- Installazione antenne telefonia del "Piano Italia 5G" –
Deroga ai regolamenti comunali sino al 31.12.2026
Sintesi**

La legge 4 luglio 2024, n. 95, legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, cd "decreto coesione", prevede un aggiornamento normativo relativamente all'installazione di impianti di telecomunicazione nell'ambito del "Piano Italia 5G", piano per incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione del 5G finanziato con fondi PNRR. A tal fine, il legislatore all'art 4, ha introdotto il comma 7 bis, che stabilisce:

*"Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, **fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara**".*

Viene quindi introdotta la facoltà di localizzare nuovi impianti di telecomunicazione 5G **in deroga** alle previsioni dei regolamenti comunali di telefonia mobile (cd. **Piani Antenne**) adottati ai sensi dell'art. 8, comma 6, decreto legislativo 36/2001, che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono considerate idonee o meno ad accogliere nuovi impianti di telecomunicazione.

L'ambito applicativo della suddetta deroga è però così circoscritto:

- deve trattarsi di nuove infrastrutture da realizzarsi nell'ambito del Piano "Italia 5G" e capaci di garantire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*;
- la deroga riguarda esclusivamente le **"aree bianche"**.

Sul tema della suddivisione del territorio in diverse aree (nere, grigie e bianche), il *dossier* dei lavori preparatori in Senato alla conversione in legge del decreto legge in argomento, ricorda che *"la Commissione europea nel 2013 ha stabilito una **classificazione** per misurare il livello di **investimenti privati** nelle reti a banda ultralarga, nei diversi comuni e, a volte, anche all'interno di diverse zone nella stessa città (poiché la mappatura è effettuata per numeri civici, nello stesso Comune possono essere*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

*identificate aree di diverso tipo). In questo contesto, il territorio è diviso in **aree nere, grigie e bianche**:*

*- aree "**nere**", più densamente popolate, sono quelle nelle quali, si riscontra la presenza di almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi;*

*- le aree "**grigie**", sono quelle nelle quali si registra la presenza di una sola rete a banda ultralarga (ed è improbabile che altri operatori **decidano di investire**);*

*- le aree "**bianche**", sono quelle nelle quali **non** è presente un'infrastruttura per la banda ultralarga. In tali aree – cd. a **fallimento di mercato** – nessun operatore trova convenienza all'investimento e, pertanto, è necessario l'intervento pubblico.*

La deroga è temporalmente limitata sino al 31 dicembre 2026.